



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO
oggetto: rendiconto 2022-XI Legislatura del Gruppo consiliare del Consiglio
regionale della Campania "Fratelli D'Italia"

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti; Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul “funzionamento dei gruppi consiliari”;

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari; Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Vista la deliberazione n. 62/2023/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

Vista l'istanza del 12/04/2023, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 42/2023, con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 13 aprile 2023;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori, dott.sse Ilaria Cirillo e Stefania Calcarì;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 2789 del 21/02/2023, trasmessa a mezzo pec in pari data a questa Sezione e acquisita prot. SCCAM n. 1231/23, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo “Fratelli D'Italia” e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2022 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del Gruppo, la somma di euro 37.641,58, con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 22.844,62, mentre le spese effettuate sono pari ad euro 19.834,35 di cui euro 12.059,20 per spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web (U5), euro 7.600,00 per spese di consulenza, studi

ed incarichi (U6) ed euro 175,15 per commissioni e oneri bancari (U16), con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 40.651,85.

Con deliberazione n. 43/2023/FRG del 08/03/2023, questa Sezione ha disposto la comunicazione al Gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione.

Con nota n. 5979 del 06/04/2023, trasmessa a mezzo pec in pari data, il Gruppo consiliare "Fratelli D'Italia" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la mentovata deliberazione n. 43/2023/FRG.

DIRITTO

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, "le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *"contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei*

risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9". Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale.

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che "l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio".

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo.

Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia "pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione".

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari.

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2022, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013). Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle

somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non “regolarmente” rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell’ordinamento contabile pubblico.

Secondo l’insegnamento della Consulta, infatti, l’obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi “principio generale delle norme di contabilità pubblica”, essendo “strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari” (sentenza n. 39/2014).

L’eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l’equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di “ripristinare” l’equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo di che trattasi “se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge” (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari “non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali – bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della

correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012” (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10). Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull’applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini “inerenza sostanziale” e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [*“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, mentre “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, “per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi” (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento.

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, *"il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo"*.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata "Funzionamento dei gruppi consiliari"). Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, *"a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti: due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza; unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.*

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari".

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni") - l'art. 3 della legge in esame prevede che, "a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente"*.

5. Rendiconto del Gruppo consiliare "Fratelli D'Italia".

Come sopra indicato, con nota prot. 2789 del 21/02/2023, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 1231/23, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo consiliare "Fratelli D'Italia".

Si riporta il prospetto trasmesso dal Gruppo della situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2022 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	37.641,58
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0
3)	Altre entrate (specificare)	0
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	22.844,62
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	60.486,20
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	12.059,20
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	7.600,00
7)	Spese postali e telegrafiche	0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0
9)	Spese di cancelleria e stampati	0
10)	Spese per duplicazione e stampa	0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0
16)	Altre spese - Commissioni e oneri bancari	175,15
	TOTALE USCITE	19.834,35

	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	22.844,62
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0
	ENTRATE rimosse nell'esercizio	37.641,59
	USCITE pagate nell'esercizio	19.834,35
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	40.651,85
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2022 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad euro 31.641,58 quale contributo 2022 per le spese di funzionamento del Gruppo in esame;

- l'effettuazione di spese per un totale di euro 19.834,35, di cui euro 12.059,20 per spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web (voce U5), euro 7.600,00 per spese di consulenza, studi ed incarichi (voce U6) ed euro 175,15 per Commissioni e oneri bancari (voce U16);

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2022 il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad euro 40.651,85.

Tale importo è coerente con il saldo finale al 31/12/2022 del conto corrente bancario intestato al Gruppo.

5.1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

Giova premettere che il Gruppo consiliare "Fratelli D'Italia" è composto da n. 4 Consiglieri regionali, sebbene vada precisato che la compagine dello stesso ha subito dei mutamenti nel corso dell'anno di riferimento.

In particolare, il cons. Michele Schiano di Visconti è rimasto in carica fino al 22.11.22; il cons. Marco Nonno è rimasto in carica fino al 16.02.2022; il cons. Carmela Rescigno ha fatto parte del Gruppo dal 07.03.22 fino al 12.10.22; il cons. Cosimo Amente, attuale Presidente del Gruppo, vi fa parte dal 24.11.2022.

Nell'esercizio 2022 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 37.641,58.

Atto	Mese di riferimento	Importo
Det.n.276/2022 D.G. Bilancio	Gennaio 2022	2.873,83
Det.n.277/2022 D.G. Bilancio	Febbraio 2022	2.620,26
Det.n.541/2022 D.G. Bilancio	Marzo 2022	3.324,63
Det.n.542/2022 D.G. Bilancio	Aprile 2022	3.493,68
Det.n.674/2022 D.G. Bilancio	Maggio 2022	3.493,68
Det.n.735/2022 D.G. Bilancio	Giugno 2022	3.493,68
Det.n.833/2022 D.G. Bilancio	Luglio 2022	3.493,68
Det.n.834/2022 D.G. Bilancio	Agosto 2022	3.493,68
Det.n.950/2022 D.G. Bilancio	Settembre 2022	3.493,68
Det.n.1157/2022D.G. Bilancio	Ottobre 2022	2.620,26
Det.n.1228/2022D.G. Bilancio	Novembre 2022	2.620,26
Det.n.1303/2022D.G. Bilancio	Dicembre 2022	2.620,26
TOTALE ENTRATE - VOCE E.1		euro 41.924,16

La tabella sopraesposta riporta le determine (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente *ad interim* dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi al Gruppo *de quo*.

Con riferimento al fondo di funzionamento delle spese del Gruppo, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" prevede: *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente"*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "Fratelli D'Italia" ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di

euro 3.493,68 ($= 5.000 + (0,05 \times 5.590.681 / 51 \text{ consiglieri}) = 10.481,05980 / 12 \text{ mensilità}$); ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 4 = 3.493,68).

Nella Deliberazione n. 43/2023 si è chiesto spiegazioni in merito ai criteri di liquidazione del contributo regionale relativamente ai mesi di gennaio, marzo, ottobre e novembre.

Sul punto, il Gruppo chiarisce in modo puntuale come di seguito meglio evidenziato:

- per il mese di gennaio, la differenza di euro 253,57 è dovuta alla sospensione del Consigliere Marco Nonno a far data dal 10/01/2022;
- per il mese di marzo, la differenza di 169,05 risulta dal fatto che la Consiglieria Rescigno è entrata a far parte del Gruppo dal 07/03/2022;
- per il mese di ottobre, si precisa che la Consiglieria Rescigno, solo a partire dal 13/10/2022 ha cessato il suo rapporto con il Gruppo e che pertanto i contributi relativi alla sua partecipazione durante i primi 12 giorni del mese sono stati successivamente attribuiti al Gruppo con apposita Determina n. 126 del 02/02/2023 di euro 338,10, che viene allegata alle memorie contro-deduttive (All.1);
- infine, per il mese di novembre, si sono avvicendati i Consiglieri Schiano Di Visconti e Amente, con una brevissima soluzione di continuità, dal momento che il primo si è dimesso in data 22/11/22, mentre il secondo è subentrato in data 24/11/2022. Invero, la circostanza che il Gruppo, per un solo giorno sia stato composto da 2 Consiglieri – e non da 3 – non è tale da inficiare, nella sostanza, la correttezza della Determina di impegno n. 1228.

Conseguentemente, il Collegio ritiene superati i rilievi evidenziati sul punto nella citata Deliberazione n. 43/22.

5.2. Fondi trasferiti per spese di personale.

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che "il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali". L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022,

e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia de qua, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce "fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente deliberazione). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

6. Uscite per spese di consulenze, studi e incarichi (U5 e U6).

Oltre alle spese per la tenuta del conto corrente, il Gruppo ha dichiarato di aver sottoscritto i seguenti contratti per la gestione, consulenza e comunicazione web con i seguenti operatori economici (U5):

- 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio, per euro 9.500,00;
- NMK srl, per euro 7.450,00 più IVA;
- La Magnifica srls, per euro 8190,00 più IVA.

Inoltre, ha conferito un incarico di consulenza professionale (U6) con il giornalista Lauro Aniello per euro 9.500,00.

7. Rilievi comuni agli incarichi attribuiti.

Di seguito si procede ad enucleare le controdeduzioni trasmesse in riscontro ai rilievi formulati con riferimento a ciascun incarico conferito.

7.1 Sul divieto di commistione.

Con la deliberazione di comunicazione ex art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, questa Sezione ha sollevato dubbi in ordine al necessario collegamento delle prestazioni rese con l'attività istituzionale del Gruppo e dunque sul rispetto del divieto di commistione tra le risorse dei Gruppi e quelle a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (Cfr. punti 5.1.lett. h- 5.2 lett. g - 5.3 e 6.6 della Deliberazione di comunicazione).

Sul punto, il Gruppo nella nota di risposta - in via generale - ha ribadito l'inerenza del complesso delle attività prestate dai professionisti incaricati dal momento che i vari reports riepilogativi contengono *“elementi tali da poterle ricondurre nell'alveo della comunicazione istituzionale quali il richiamo alla funzione di consigliere regionale, l'appartenenza al Gruppo, la riferibilità a realtà e problematiche territoriali campane o ancora all'attività politica svolta all'interno delle Commissioni e durante le sedute del Consiglio regionale”*.

Nel dettaglio, il Gruppo ha precisato il contesto istituzionale in cui una serie di contenuti informativi sono stati resi. Ad esempio, *“Monitorare e bonificare gli scarichi che ad oggi vengono immessi sia nel fiume Volturno che nei suoi affluenti”* o *“Autismo”*, sarebbero relative alle interrogazioni depositate sulle tematiche dell'ambiente e delle politiche sociosanitarie; analogamente, il comunicato *“Maltempo. La Regione deve risarcire”* si collega alla Mozione RG 198 del 14/12/22 sottoscritta dal Consigliere Carpentieri. E così via.

Si prende atto di quanto chiarito dal Gruppo, ritenendo superate le censure mosse in sede istruttoria, cionondimeno richiamandolo per il futuro ad una più accurata e puntuale precisazione, fin già nei contenuti comunicativi resi pubblici, circa la correlazione tra il contenuto descrittivo degli stessi e l'attività istituzionale dalla quale trae spunto, ciò al fine di escludere in radice ogni dubbio in ordine alla mancata inerenza della spesa sostenuta e alla violazione del divieto di commistione citato.

7.2 Sul divieto di comunicazione nel periodo elettorale.

Con riferimento alla possibile violazione del divieto di comunicazioni durante il periodo elettorale, con la ridetta deliberazione n. 43/2023 si sono censurati taluni contenuti divulgativi riconducibili all'attività resa dalla NMK Srl nonché dal professionista Aniello Lauro.

A tal proposito, giova rimarcare preliminarmente che nell'anno 2022, sono state indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In data 21 luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97 relativo all'indizione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre 2022. In tale finestra temporale trovano applicazione le disposizioni di applicazione della normativa in materia di *par condicio* - previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s. m. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004 - che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali.

In particolare, l'art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che *«Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni»*.

Con riferimento a tale ultima eccezione ossia della comunicazione "effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni", questa Sezione già in precedenza ha avuto modo di chiarire la distinzione tra la comunicazione c.d. di servizio e la comunicazione di immagine.

La prima, consentita anche in periodo di *par condicio*, si caratterizza per la finalità di servizio agli amministratori nel cui interesse viene emanata l'informazione (in questo senso, sono *"effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"*), mentre la seconda, vietata dalla normativa sulla *"par condicio"*, enfatizza l'amministrazione ed i suoi organi, in termini di divulgazione dei risultati e accrescimento dell'immagine degli amministratori (cfr. SRC Campania n. 40/2016). Conseguentemente il divieto a cui fa riferimento, l'art. 1, comma 3, lett. d) del DPCM 22.12.2012 laddove afferma che *«[...] non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel*

quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio [...]» deve intendersi relativo alla comunicazione cd. “di immagine”, nella riferita accezione. Orbene, con specifico riguardo alle comunicazioni contestate alla società NMK Srl, si è censurata la presenza di tre post nel periodo dal 10 agosto al 25 settembre.

Nel merito, il Gruppo ha osservato che si è trattato di comunicazioni isolate, non in grado, in considerazione del contenuto, di generare alcun vantaggio politico in favore della propria compagine. Ha aggiunto, inoltre che *“Tali comunicati non contengono infatti alcun risalto per la forza politica di appartenenza e provengono tra l’altro da un consigliere regionale non candidato alle elezioni politiche. I contenuti appaiono di interesse generale, come l’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli ovvero la commemorazione delle vittime dell’attentato terroristico alle torri gemelle, che si precisa, sono stati erroneamente inseriti nella documentazione probante l’attività dell’interessato e dei quali non si è tenuto conto in sede di liquidazione della spesa. In ogni caso, siffatti comunicati non hanno assolutamente generato una specifica remunerazione, in quanto il compenso corrisposto alla società non tiene conto della singola attività, ma fa riferimento alla prestazione professionale nella sua globalità riferita a tutto il periodo del contratto”.*

Pertanto, il Collegio ritiene superato il rilievo indirizzato alle comunicazioni sostenute dalla società sulla base della duplice considerazione secondo cui, da un lato, un post isolato non valga ad inficiare una prestazione per il resto resa in conformità all’incarico ricevuto e, dall’altro, in ragione del contenuto di tali comunicazioni.

Cionondimeno, si richiama il Gruppo per il futuro ad una maggiore attenzione circa il rispetto del divieto di cui all’art. 1, comma 1, lett. D dell’All. 1 del DPCM del 21 dicembre 2012 a mente del quale *“non sono consentite spese inerenti all’attività istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio”.*

Invece, per quanto concerne il giornalista Aniello Lauro, la Sezione ha evidenziato la presenza di 4 contenuti social nel periodo in esame (alle pagg., 135, 139, 144 e 146 dell’All. Al rendiconto da 7 a 11, rispettivamente pubblicati il 30 agosto, il 3, il 13 e il 17 settembre), collegati alla fattura n. 9 del 27/10/2022 di euro 1.900,00.

Riguardo a questi il Gruppo ha precisato che gli stessi sono stati inseriti erroneamente nella documentazione probatoria dell'attività del professionista e che, comunque, degli stessi non si è tenuto conto in sede di liquidazione della spesa.

Tuttavia, alla luce delle sopra delineate coordinate ermeneutiche, quanto dedotto dal Presidente del Gruppo nella nota controdeduttiva non appare sufficiente a superare i rilievi di cui alla più volte richiamata deliberazione di comunicazione non fornendo elementi utili a provare che le suddette comunicazioni abbiano avuto valenza istituzionale cd. di servizio. E' appena il caso di rimarcare che in tutti i reports indicati, la comunicazione non è mai impersonale ma è immediatamente riferibile al partito e all'attività del consigliere Schiano Di Visconti, non come componente del Gruppo consiliare, ma principalmente come esponente del partito di cui è candidato. Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 502 del 2000 *"il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali... una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*.

Così è a dirsi, infatti, rispetto all'articolo sulla brucellosi e sulle ecoballe, per non parlare degli articoli sul persistente stato di salute del partito FdI e sul Reddito e Pnrr, dove il Consigliere Schiano di Visconti viene presentato *claris verbis* come candidato alla Camera. Peraltro, tenuto conto che le comunicazioni in esame sono inserite nel report di luglio - agosto (v. pag. 125 dell'allegato al rendiconto da 7 a 11), non trova corrispondenza l'affermazione secondo cui delle stesse non si sarebbe tenuto conto in sede di liquidazione della fattura.

Alla luce di quanto chiarito, pertanto, il Collegio non reputa superata la irregolarità evidenziata in sede di comunicazione rispetto alla spesa per la fattura n. 9 del 27/10/22 di euro 1.900,00 corrisposta al professionista Lauro Aniello.

7.3 Sulla necessità della spesa e personale dotato di medesima professionalità.

Con riguardo al profilo della necessità dell'incarico, la Sezione, in via istruttoria ha richiesto la trasmissione dell'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, con la correlata specificazione delle qualifiche e delle mansioni assegnate.

In merito a tale richiesta, il Gruppo ha chiarito che il personale in servizio è stato il seguente:

- Vincenzo Toti, dipendente dell'Arpac (Cat. D), in posizione di comando presso il Consiglio regionale, con l'incarico di Coordinatore Amministrativo;
- Sebastiano Odierna, dipendente dell'Asl di Salerno (Cat. D), in posizione di comando presso il Consiglio regionale dal 16 novembre al 31 dicembre 2022, con compiti di assistenza nello svolgimento dei lavori preparatori del Consiglio e delle Commissioni consiliari;
- Giovanni Migliaccio, dipendente del Consiglio regionale (Cat. C), dal 10 novembre al 31 dicembre 2022, con mansioni di esecutore amministrativo con compiti di rapporto con gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale;
- Cristiano Ciccarese, dipendente della Sma Campania (Cat. B), in posizione di comando presso il Consiglio regionale dal 12 dicembre al 31 dicembre 2022, con compiti di segreteria.

Tenuto conto che il Gruppo è composto da n. 4 consiglieri, considerato che tre delle quattro unità di personale impiegate sono state assegnate solo nei mesi di novembre e dicembre dell'esercizio in esame, si ritiene superato il rilievo.

7.4 Sulle altre attività.

Nella ridetta Deliberazione n. 43/22, la Sezione ha osservato la mancata rendicontazione di alcune delle attività dedotte nei contratti con la 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio, con la NMK Srl, nonché con La Magnifica Srls.

Al riguardo, il Gruppo ha chiarito che le attività riportate nella richiesta di offerta e nel contratto fanno solo riferimento ad un *plafond* di prestazioni, laddove poi il singolo Consigliere, o il Gruppo nel suo insieme, di volta in volta sceglie lo strumento di comunicazione da adottare in ragione della attività da promuovere.

Si è aggiunto, inoltre, che *"nel periodo contrattuale non sono state richieste alle società di comunicazione attività di produzione di contenuti audiovisivi, ad eccezione dell'operatore "1M Digital & Comunicazione di Fuccio Gennaro"*.

Alla luce delle precisazioni appena riportate il Collegio ritiene superata la censura mossa.

7.5 Sulla riferibilità dell'attività alle società e al professionista incaricato.

Con riferimento all'oggetto del contratto e alla riferibilità dell'attività effettivamente espletata dalle società e dal professionista incaricato, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, il Gruppo ha osservato che: *"Ogni professionista, secondo quanto previsto dalle condizioni generali dei contratti stipulati, per poter ricevere il corrispettivo pattuito, è tenuto preliminarmente alla consegna del report dettagliato delle attività svolte nel periodo e a seguire alla emissione di regolare fattura"*.

Inoltre, viene altresì affermato che i contratti sottoscritti non contemplano specifiche forme circa la modalità di consegna del lavoro svolto e che, data la voluminosità della documentazione in esame, la stessa è stata consegnata a mano al Coordinatore amministrativo, oppure, in altri casi, a mezzo mail.

Ancora, il Gruppo ha chiarito che *"[...] pur non essendo previsto alcunché, gli incaricati per evidenti esigenze di rapidità hanno utilizzato primariamente modalità semplificate ormai proprie della quotidianità (a titolo esemplificativo WhatsApp e/o telefoniche) per l'interlocuzione con il Consigliere. Si tenga conto, inoltre, che l'attività di comunicazione è caratterizzata da una marcata presenza presso le sedi istituzionali. L'operatore accompagna costantemente l'attività del Consigliere, cogliendone le esigenze con la frequente partecipazione diretta ad attività pubbliche ed istituzionali, pertanto, la comunicazione tra gli stessi è sovente diretta e de visu. Si rappresenta, infine, che è stato conferito il completo accesso alle piattaforme social dei consiglieri del Gruppo dando, dunque, la possibilità di operare direttamente e con immediatezza"*.

Il Collegio, prende atto dei chiarimenti forniti dal Gruppo e pur nella consapevolezza dell'assenza di una forma *ad substantiam* richiesta per la riferibilità dell'attività svolta al professionista incaricato, richiama l'attenzione del Gruppo all'esigenza di fornire comunque prova dell'attività svolta ancorché affidata a strumenti "socialmente" tipizzati (es. impiego di strumenti di messaggistica istantanea).

7.6 Sulla procedura di affidamento dell'incarico, sulla rinnovabilità e genericità dell'oggetto.

Con riguardo all'incarico conferito al giornalista Aniello Lauro, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, questa Sezione ha chiesto, in via preliminare, chiarimenti in ordine alle modalità di conferimento dell'incarico in esame e ai criteri di selezione del contraente privato. Infatti, tenuto

conto del valore della prestazione, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire lo svolgimento di una procedura negoziata, così come previsto dall'art. 10, comma 3, del proprio Disciplinare, o comunque dall'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001. In ragione di ciò, si è chiesto di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione dei professionisti, trasmettendo la relativa documentazione.

Al riguardo, nella nota controdeduttiva, il Gruppo ha risposto preliminarmente argomentando circa la natura ibrida dei Gruppi consiliari, così facendone discendere la piena autonomia nei rapporti di lavoro da esso instaurato, anche relativamente alla selezione del contraente. Pertanto, il Gruppo sarebbe stato pienamente legittimato alla sottoscrizione di contratti di diritto privato aventi carattere fiduciario, quale quello in argomento - per il quale sarebbe invero prevalente detta componente - conseguentemente dovendosi escludere l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001. In particolare, si sarebbe trattato di una consulenza professionale il cui contratto prevede la prestazione di un'opera di natura intellettuale e presupporrebbe un rapporto *intuitu personae*.

Ad ulteriore conforto di quanto precisato, il Gruppo ha chiarito inoltre che, trattandosi di uscite di esercizio per consulenze, studi e incarichi, e non già di acquisizione di servizi, le stesse seguono il procedimento delineato nell'art. 11 del proprio Disciplinare interno.

Al riguardo, questa Sezione sottolinea come i gruppi consiliari siano stati qualificati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988). Giova precisare che la qualificazione dei Gruppi consiliari come proiezione all'interno del Consiglio regionale dei partiti politici sconta il limite di una configurazione eventuale e non necessaria (basti al riguardo considerare l'ipotesi del c.d. Gruppo Misto), mentre la loro configurazione in termini di uffici strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio stesso conferisce a tali Gruppi il carattere della necessità. Del resto, tale impostazione costituisce un chiaro riflesso il c.d. divieto di commistione tra risorse dei Gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale, imposto dall'articolo 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M 21 dicembre

2012. Tale divieto vale a distinguere nettamente l'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, dall'attività politica "esterna" di un eventuale (e non necessario) partito di cui il Gruppo costituisce "proiezione" all'interno dell'assemblea regionale o del singolo esponente. In quest'ultima ipotesi, infatti, difettando il requisito dell'inerenza alle finalità istituzionali, l'eventuale spesa sostenuta con risorse a carico del bilancio regionale non è rendicontabile. Sotto diverso profilo, muovendo dalla *"natura pubblica delle finalità cui risponde l'assegnazione, a carico dei bilanci dei consigli regionali, di risorse finanziarie ai gruppi politici degli stessi consigli"*, i giudici contabili hanno affermato la sussistenza della *"giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'accertamento della responsabilità patrimoniale derivante dall'utilizzo delle menzionate risorse per finalità difformi da quelle stabilite dalla legge"* (cfr. Corte conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia, 28 luglio 2014, n. 163; negli stessi termini v., Corte cost., sentenza n. 235/2015 e Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 30/2014). In disparte ogni ulteriore considerazione in ordine alla natura dei gruppi consiliari, per quel che rileva in questa sede, non sembra revocabile in dubbio la connotazione pubblicistica dei gruppi nell'esercizio delle funzioni istituzionali all'interno del Consiglio regionale (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 622/2021 e Cass. SS.UU. n. 5590/2020), alimentate da risorse finanziarie assegnate a quest'ultimo a carico del bilancio regionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014), con le conseguenze che discendono da tale qualificazione in termini di regime normativo applicabile. La gestione, da parte del Gruppo, dei contributi ricevuti non è libera nei fini, ma deve essere necessariamente propedeutica all'esercizio della propria funzione istituzionale, in ragione della provenienza pubblica delle risorse ricevute e della confluenza del bilancio dei Gruppi consiliari in quello della Regione (v. SSRR. spec. comp. n. 19/2022/RGC).

Resta fermo che determinati incarichi, in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica che il Gruppo svolge in seno all'Assemblea regionale e, dunque, della marcata componente fiduciaria che li connota, possano configurarsi come incarichi fondati sull'*intuitu personae*. Per le ragioni esposte, tale valutazione va effettuata caso per caso, in relazione al singolo incarico, non potendo tale componente essere considerata *in re ipsa* per il solo fatto che l'incarico venga conferito da un Gruppo consiliare. Nella fattispecie, il Collegio ravvisa nell'incarico conferito la presenza di

elementi che ne giustificano la qualificazione in termini fiduciari in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica e le descritte peculiarità del Gruppo *de quo*. Ciò nondimeno, il Collegio richiama l'attenzione per il futuro sulla necessità di una motivazione analitica che metta in luce le peculiarità dell'incarico.

7.7 Sui Residui e sui reports.

Per la totalità dei contratti sottoscritti, in sede di comunicazione si è chiesto di produrre i resti di pagamento, il conto residui con indicazione del relativo titolo, e la documentazione a corredo, dal momento che le correlate spese sono state autorizzate - e le prestazioni eseguite - nel 2022 e, pertanto, si riferiscono a fatti di gestione relativi al medesimo anno.

Al riguardo il Gruppo ha riscontrato tale richiesta, allegando le relative fatture e altresì puntualizzando la presenza sia di residui attivi che passivi.

In particolare, sono emersi:

- 1) Residui attivi per euro 338,10 in forza della sopracitata Determina n. 126 del 02/02/2023 - Integrazione contributi per le spese di funzionamento del Gruppo ottobre 2022;
- 2) Residui passivi per complessivi euro 13.859,02, così suddivisi:
 - 2 fatture della 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio, precisamente la n. 28 del 02/11/2022 (per euro 4.071,22) e la n. 37 del 27/12/2022 (per euro 2.715,00);
 - 1 fattura della La Magnifica Srl, precisamente la n. 16 del 16/01/2023 (per euro 4.282,20);
 - 1 fattura della NMK Srl, precisamente la n. 11 del 96/02/2023 (per euro 890,60);
 - 1 fattura del professionista Lauro Aniello, precisamente la n.11 del 23/12/2022 (per euro 1.900,00).

Su punto, val la pena richiamare quanto chiarito dal Gruppo con riguardo alla fattura n. 11 del 23/12/2022 del professionista Lauro Aniello, rispetto alla quale è stato specificato che “[...] all'attualità non è stato operato il pagamento delle competenze residue, in quanto il citato professionista non ha prodotto il report delle attività svolte nel periodo di dicembre 2022 [...]. Sono state, per l'anzidetto motivo contestate le somme richieste dallo

stesso con la fattura n. 11 del 27/12/2022 (rectius, del 23/12/2022, n.d.r.). A tutt'oggi sono in corso le debite interlocuzioni legali."

Il Gruppo ha prodotto la documentazione richiesta relativa alla attività della 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio riferita ai mesi di agosto – dicembre, correlata alle fatture nn. 28 e 37 del 2022.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'attività della NMK srl relativamente alla fattura n. 11 del 6/2/2023, nonché per quanto attiene al report della società La Magnifica correlata alla fattura n. 16 del 16/1/2023.

Sul punto giova peraltro solo precisare che la legittimità delle spese sostenute in relazione alle fatture appena menzionate sarà vagliata *funditus* unitamente al rendiconto dell'anno 2023, giacché in questo anno sono state pagate e saranno rendicontate.

8. Rilievi sui singoli contratti.

8.1 Contratto con la 1M Digital & Comunicazione di Gennaro Fuccio.

Come richiesto, è stata integrata la lacuna documentale relativamente alla autorizzazione alla spesa nonché alle dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del d.lgs. 29/2013, di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica, e la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Ancora, il Gruppo ha inviato le Condizioni generali di contratto e il Durc on line. Infine, con riguardo alla procedura espletata per l'affidamento del contratto di gestione, in sede di comunicazione, si è osservato che l'art. 10, comma 3, del Disciplinare ("Procedure per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa") prevede, fra le altre cose, che per spese superiori a 5.000,00 euro la procedura negoziata vada fatta con invito di "almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia e in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi". Dal tenore letterale della disposizione sembrava, pertanto, che al fine dell'affidamento del servizio fosse richiesta la cumulativa condizione rappresentata, da un lato, dall'aver invitato 5 operatori, e dall'altro, di aver avuto almeno 3 preventivi. Conseguentemente si è chiesto chiarire il perché si fosse proceduto

all'affidamento nonostante l'acquisizione di 1 solo preventivo, e di produrre la prova degli avvenuti e formali inviti trasmessi ad altri operatori economici.

Sul punto, il Gruppo ha rappresentato che sono stati invitati alla presentazione delle offerte n. 10 operatori economici del settore ma che, ciononostante, è pervenuto un unico preventivo per i servizi richiesti. Senonché, *“considerata la necessità di acquisire tale servizio per comunicare le iniziative istituzionali intraprese e tenuto conto dei vani tentativi esperiti, si è proceduto al relativo affidamento all'unico operatore che ha presentato un preventivo”*.

In ogni caso, considerando che finanche l'art. 36 del Codice degli Appalti, allorquando dispone per l'affidamento diretto il previo invito a cinque operatori e la previa valutazione di tre preventivi, si premura di aggiungere la locuzione *“ove esistenti”*, il Gruppo conclude che, in seguito alle osservazioni mosse dalla Sezione, si è resa opportuna sul punto una integrazione del Disciplinare.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene superati i rilievi precedentemente sollevati.

8.2 Contratto con la NMK srl

Come richiesto, è stata integrata la lacuna documentale relativamente alla autorizzazione alla spesa nonché alle Condizioni generali di contratto.

Infine, anche con riguardo alla procedura espletata per l'affidamento del contratto di gestione in argomento, in sede di comunicazione, si è osservato che l'art. 10, comma 3, del Disciplinare (*“Procedure per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa”*) prevede, fra le altre cose, che per spese superiori a 5.000,00 euro la procedura negoziata vada fatta con invito di *“almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia e in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi”*. Dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe, pertanto, che al fine dell'affidamento del servizio fosse richiesta la cumulativa condizione rappresentata, da un lato, dall'aver invitato 5 operatori, e dall'altro, di aver avuto almeno 3 preventivi. Conseguentemente, si è chiesto di chiarire il perché l'invito fosse stato rivolto solo a 4 operatori del settore (Officina 21 Srl, Socialcom Srl, NMK Srl e la Spin Factor) e di produrre la prova delle mails con le quali le stesse erano state

invitate. Inoltre, si è chiesto di precisare in base a quale parametro fosse stata selezionata la ditta NMK srl.

Sul punto, il Gruppo ha rappresentato che per mero errore, unitamente ai *“tempi ristretti per l'affidamento del servizio e la necessità di acquisire la prestazione”* sono stati invitati solo 4 operatori. Inoltre, il Gruppo ha valutato gli unici 3 preventivi pervenuti - Socialcom Srl per euro 7.750,00 più Iva; Officina 21 Srl per 11.400 più Iva; NMK srl per 7.450,00 più Iva- scegliendo quest'ultima in quanto quella economicamente più vantaggiosa.

Una ulteriore censura era stata mossa sulla base della circostanza che la spesa in esame era stata richiesta dalla Consigliera Rescigno, la quale è stata in carica dal 7.3.2022 al 12.10.2022, data in cui è stata emessa l'unica fattura di euro 3.635,60 (Rif. n. 121 del 12.10.2022). Pertanto, si è chiesto di precisare pertanto se fosse stato esercitato il recesso da parte del Gruppo, e nel caso di produrne la relativa prova, oppure di inviare tutta la documentazione inerente all'attività eventualmente svolta da ottobre in poi.

In merito a tale profilo, il Gruppo ha precisato che l'art. 6 delle Condizioni generali di contratto prevede una clausola di risoluzione automatica del rapporto in caso di cessazione di appartenenza al Gruppo del Consigliere richiedente l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per l'affidamento del servizio.

Conseguentemente, il contratto si è risolto in data 12 ottobre 2022 e il compenso originariamente pattuito, pari ad euro 7.450 più Iva, è stato rideterminato in complessivi euro 4.526,20 (precisamente, euro 3.635,60 per la fattura n. 121 del 12.10.2022; ed euro 890,60 per la fattura n. 11 del 6/2/2023, che infatti è stata riportata tra i residui passivi).

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene superati i rilievi precedentemente sollevati.

8.3 contratto con La Magnifica srl.

Con riguardo al contratto in esame è stata rilevata in più parti la presenza di uno Staff e pertanto si è chiesto di chiarire quali fossero i soggetti che vi facessero parte. In merito a tale rilievo il Gruppo ha chiarito che questo è formato dal personale in servizio indicato nel paragrafo 7.3, precisando tuttavia che la società ha operato in autonomia, *“pur tuttavia, nello svolgimento delle attività di comunicazione a supporto del*

Consigliere Carpentieri e del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia, ha interagito con il personale di staff del gruppo per il coordinamento tra le diverse attività, per il supporto istruttorio e per la molteplicità dei temi trattati".

Inoltre, la Sezione ha rilevato il mancato rispetto del formalismo richiesto dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. rispetto ai contratti conclusi con moduli o formulari nonché rispetto a talune clausole vessatorie (come, ad esempio, quella contenuta nell'art. 7 che contempla la facoltà di recesso *ad nutum* del Gruppo). Ancora, sotto altro profilo, si è lamentata la mancata previsione di una clausola contrattuale che avesse ad oggetto la sospensione del contratto nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa in materia di par condicio.

Rispetto ai profili ora evidenziati il Gruppo ha chiarito che si adopererà per adottare uno schema di contratto unificato, rimuovendo le criticità appena esposte.

Peraltro, anche nel caso in esame, rispetto agli inviti agli operatori, si è osservato che l'art. 10, comma 3, del Disciplinare ("Procedure per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa") prevede, fra le altre cose, che per spese superiori a 5.000,00 euro la procedura negoziata vada fatta con invito di "almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia e in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno 3 preventivi". Dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe, pertanto, che al fine dell'affidamento del servizio fosse richiesta la cumulativa condizione rappresentata, da un lato, dall'aver invitato 5 operatori, e dall'altro, di aver avuto almeno 3 preventivi. Pertanto, si è chiesto di chiarire il perché l'invito sia stato rivolto solo a 3 operatori del settore (La Magnifica srl, Dfeffa e Moreplus communication) e si sia proceduto nonostante l'acquisizione di 1 solo preventivo.

Sul punto, il Gruppo ha rappresentato che anche nell'affidamento in esame la necessità di acquisire la prestazione, unitamente alla ristrettezza dei tempi, hanno fatto sì che fossero invitate solo 3 società e che si sia proceduto in presenza di una sola offerta. Al riguardo, inoltre, il Gruppo si è riportato poi alle considerazioni svolte in merito alla medesima criticità riferita alla società 1M Digital & Comunicazione, richiamando così la necessità di aggiungere la locuzione "ove esistenti" al relativo articolo del Disciplinare interno.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene superati i rilievi fin qui riportati, ad eccezione di quanto di seguito si andrà a precisare.

Infatti, con la delibera di comunicazione, tra l'altro, si è osservato che sebbene il contratto avesse decorrenza dal 1° giugno al 31 dicembre 2022, l'ultima attività comprovata risaliva al 17 luglio, coprendo un periodo complessivo di circa un mese e mezzo; ancora si è evidenziato che era stata prodotta un'unica fattura (la n. 94 del 18.07.22 per euro 5.709,60) peraltro riferita "all'acconto per 4 mesi di gestione" - laddove il contratto risultava invece perfezionato per complessivi euro 8.190,00 più IVA.

Peraltro, si è osservato che nelle condizioni generali di contratto, all'art. 5, si prevedeva il pagamento mensile dell'importo di euro 1.170,00 oltre IVA "previa presentazione di regolare fattura accompagnata al report dell'attività svolta".

In ragione di ciò, avendo rilevato che la fattura computa il corrispettivo spettante per 4 mesi (cioè, 1.170,00 x 4), si è chiesto di integrare la lacuna documentale sopra evidenziata e chiarire la natura dell'acconto sopramenzionato.

Al riguardo, il Gruppo ha ribadito che il contratto è stato stipulato per complessivi euro 8.190,00 oltre iva e che solo in modo indicativo, nelle condizioni generali di contratto, sarebbe stato indicato di 1.170,00 euro con cadenza mensile. In particolare, ha fatto presente che "*tale ulteriore indicazione attiene alla circostanza che lo stesso operatore, nel proporre l'offerta ha indicato sia la cifra complessiva che l'incidenza mensile della prestazione. Tuttavia il corrispettivo è valutato per la prestazione complessivamente resa nell'arco temporale del contratto che va dal 01/06/2022 al 31/12/2022. La fattura 94 del 17/07/2022 (rectius, del 18/07/22) è relativa sia a prestazioni eseguite alla data di emissione del documento stesso che in acconto a prestazioni da svolgersi*". A corredo delle sopra riportate dichiarazioni è stata trasmessa la fattura n. 16 del 16.01.2023 di euro 4.282,20 – inserita nell'elenco dei residui passivi – emessa "*a saldo delle attività svolte*" (Cfr. pag. 28 ss. allegati dal 7 a 11).

Orbene, il Collegio non ritiene superata la censura da ultimo rappresentata e ritiene non correttamente pagata da parte del Gruppo la fattura n. 94 del 18.07.22 di complessivi euro 5.709,60 a titolo di acconto rispetto a prestazioni in parte ancora da svolgersi. Come chiarito, infatti, le attività rendicontate riguardano solo il periodo compreso tra il 1° giugno e il 17 luglio e, quindi, l'attività effettivamente esercitata per un mese e mezzo, lasciando prive di riscontro probatorio le attività espletate da metà luglio fino a settembre.

Sul punto è appena il caso di rammentare infatti che il DPCM 21 dicembre 2012, all'art. 2., comma 2, richiama tra i compiti del Presidente del Gruppo quello di attestare la

veridicità e la correttezza delle spese *sostenute* (non già da sostenersi) e che l'art. 5 delle condizioni generali di contratto, rubricato "Pagamenti" prevedono la previa presentazione di un prospetto riepilogativo sull'attività svolta.

D'altronde, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni riunite, dal quale il Collegio non ritiene di deflettere è indispensabile che quanto pagato dal Gruppo trovi riscontro in una qualche forma documentale atta a confermare la prestazione concretamente svolta dall'incaricato (Cfr. in tal senso SS.RR., sent. n. 19/2022; sent. n. 23/2021/RGC; sent. n. 22/2021/RGC; sent. n.15/2021/RGC; sent. n. 11/2021/RGC; sent. n. 30/2020/RGC; sent. n. 29/2020/RGC; sent.n. 28/2020/RGC; sent. n. 28/2017/EL; sent. n. 10/2017/EL; sent. n. 20/2016/EL; sent. n.29/2014/EL; sent. n. 39/2014/ELSS.RR. in spec. comp. Sentenza n. 20/2016/EL).

Ne consegue, invero, che non residua spazio alcuno per acconti pagati per prestazioni ancora da eseguire e dei quali manchi alcuna forma di riscontro documentale dell'attività effettivamente svolta.

9. Conclusioni.

Alla luce di quanto espresso, pertanto, per i motivi esposti il Collegio dichiara non regolari le spese sostenute dal Gruppo con riguardo:

- alla fattura n. 9 del 27/10/2022 per euro 1.900,00 emessa dal professionista Lauro Aniello; (cfr report pag. 126 e la fattura a pag. 55);
- alla fattura n. la n. 94 del 18.07.22 per euro 5.709,60 emessa dalla società La Magnifica Srl.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Fratelli D'Italia", con esclusione delle poste pari ad euro 1.900,00 e 5.709,60 relative, rispettivamente, all'incarico affidato al dott. Lauro Aniello e alla società La Magnifica Srl;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023.

I Relatori

Ilaria Cirillo

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Stefania Calcari

Depositata in Segreteria

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato